
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
FORNITURA BUONI PASTO
2014

INDICE

Art. 1 - (Oggetto dell'appalto)

Art. 2 - (Caratteristiche tecniche del servizio - Requisiti dei buoni pasto e requisiti degli esercizi convenzionati).

Art. 3 - (Ammontare dell'appalto)

Art. 4 - (Offerta)

Art. 5 - (Modalità e criteri di aggiudicazione)

Art. 6 - (Cauzione definitiva e altre garanzie)

Art. 7 - (Contratto)

Art. 8 - (Durata)

Art. 9 - (Risoluzione del contratto)

Art. 10 - (Intervenuta disponibilità di convenzioni Consip)

Art. 11 (Responsabilità verso i terzi)

Art. 12 - (Esecuzione del servizio)

Art. 13 - (Finanziamento e modalità di pagamento)

Art. 14 - (Penalità)

Art. 15 - (Cessione del contratto e divieto del subappalto)

Art. 16 - (Termini - Comminatorie - Controversie)

Art. 17 - (Richiamo a leggi e/o regolamenti)

Art. 1

(Oggetto dell'appalto)

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo fornitura di buoni pasto stimato in 16.500 annui, da erogarsi ai dipendenti della Sidra S.p.A.

Tale servizio dovrà essere erogato attraverso una rete di esercizi, convenzionati con la società appaltatrice, che svolgono le attività di cui al successivo art. 2.

Il servizio dovrà corrispondere a quanto prescritto nel presente capitolato speciale per quantità, qualità, dimensioni e forma.

Art. 2

(Caratteristiche tecniche del servizio - Requisiti dei buoni pasto e requisiti degli esercizi convenzionati).

Gli esercizi convenzionati dovranno essere presenti nei comuni di seguito indicati: Catania, San Gregorio di Catania, Sant'Agata Li Battiati, S.G. La Punta, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, Aci S. Antonio, Misterbianco, Aci Catena, Acireale, nonché nella zona Industriale di Catania denominata Area industriale Pantano d'Arci.

Degli esercizi convenzionati almeno 30 dovranno essere presenti nel comune di Catania, altri 2 nell'area industriale di Pantano d'Arci ed altri 2 nel comune di Aci S. Antonio, ed almeno uno negli altri comuni sopra citati.

Ad ogni concorrente, a pena d'esclusione, è fatto divieto assoluto di sottoscrivere con gli esercizi commerciali convenzioni che rivestano il carattere dell'esclusività, tali da impedire altri convenzionamenti per la partecipazione alla presente gara.

I buoni pasto rilasciati dalla impresa aggiudicataria devono possedere le caratteristiche di cui al presente articolo.

I buoni pasto non potranno essere ceduti, commercializzati, cumulati o convertiti in denaro. I buoni pasto saranno utilizzati esclusivamente per l'intero valore facciale.

I buoni pasto saranno di un unico tipo e dovranno riportare: *la ragione sociale della Sidra S.p.A., il valore facciale espresso in valuta corrente, il termine temporale di utilizzo, il numero CIG di riferimento, e dovranno essere intestati alla società unipersonale Sidra S.p.A.*

I buoni pasto dovranno recare uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma del "dipendente" utilizzatore e del timbro dell'esercizio convenzionato presso il

quale il buono pasto viene utilizzato; nonché la dicitura "*Il buono pasto non è cumulabile, né cedibile né commerciabile, né convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall'utilizzatore*".

L'impresa aggiudicataria è tenuta ad adottare idonee misure antifalsificazione e di tracciabilità del buono pasto.

I buoni pasto dovranno pervenire entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta, suddivisi in blocchetti da 20, corredati da elenco riepilogativo.

La consegna dei buoni pasto sarà effettuata gratuitamente in più soluzioni relativamente ai singoli ordini, presso l'indirizzo comunicato nell'ordine inviato dalla Sidra.

I buoni pasto non utilizzati dai dipendenti entro la data di scadenza verranno restituiti e rimborsati dalla ditta appaltatrice senza costi aggiuntivi.

Il servizio sostitutivo di mensa a mezzo dei buoni pasto oggetto del presente appalto dovrà essere erogato da esercizi convenzionati che svolgano le seguenti attività:

- le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, nonché da mense aziendali ed interaziendali;

- le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato, effettuate, oltre, che dagli stessi esercizi di somministrazione, mense aziendali ed interaziendali, da rosticcerie e gastronomie artigianali i cui titolari siano iscritti all'albo di cui all'art. 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonché dagli esercizi di vendita di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, legittimati a vendere prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare.

Resta fermo il possesso dell'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all'interno dell'esercizio.

Art. 3

(Ammontare dell'appalto)

L'importo complessivo del servizio è stimato, in via presuntiva, in 115.500,00 (Euro centoquindicimilacinquecento/00) oltre IVA se dovuta. Non vi sono oneri per la sicurezza.

Il prezzo del singolo buono pasto indicato in offerta dovrà considerarsi comprensivo di esecuzione del servizio come dal presente capitolato, oneri di legge, spese generali e utili di impresa, tutte le spese per i mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere.

Il servizio sostitutivo di mensa si sostanzia nella fornitura in un numero stimato annuo di n° 16.500 buoni pasto dell'attuale valore facciale di Euro 7,00 cadauno comprensivo IVA se dovuta.

Art. 4
(Offerta)

Per quanto riguarda il contenuto e le modalità di presentazione dell'offerta, la ditta dovrà attenersi a quanto indicato nel bando-disciplinare di gara.

L'offerta deve riguardare tutto il servizio richiesto, non essendo ammissibile un'offerta parziale.

Art. 5
(Modalità e criteri di aggiudicazione)

La gara è regolata dalle disposizioni in materia di appalti di forniture e servizi di cui al D.Lgs.12.4.2006 n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori. L'aggiudicazione avverrà con le modalità previste dall'art. 83 del D. Lgs. 12.4.2006 n. 163 in favore della ditta che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei criteri e dei fattori ponderali (FP) sotto indicati, per una somma complessiva pari a 100.

La formulazione dell'offerta dovrà, pena l'attribuzione del punteggio nella misura di zero, tener conto dei seguenti requisiti minimi:

- 1) massimo sconto applicabile al pagamento verso gli esercenti: 8%
- 2) disponibilità degli esercizi convenzionati di almeno 30 presenti nel comune di Catania, altri 2 nell'area industriale di Pantano d'Arci ed altri 2 nel comune di Aci S. Antonio, ed almeno uno negli altri comuni sopra citati all'art.2.

L'aggiudicazione avverrà nei confronti della ditta concorrente ammessa alla gara con punteggio complessivo più alto. Per l'attribuzione dei punteggi, per ogni singolo criterio, nonché per il punteggio finale si considereranno sempre le prime due cifre decimali dopo la virgola.

Il servizio sarà aggiudicato alla ditta che proporrà l'offerta economicamente più vantaggiosa per la stazione appaltante ai sensi dell'art. 83 del D.lgs n. 163/2006, stimata sulla base dei seguenti criteri e dei pesi a fianco di ognuno segnati

A	PREZZO	Punti 35/100
---	--------	--------------

B	PROGETTO TECNICO	Punti 30/100
C	RETE DEGLI ESERCIZI	Punti 20/100
D	RIMBORSO	Punti 10/100
E	TERMINI DI PAGAMENTO	Punti 5/100

Successivamente, una commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 84 del D.lgs 12.04.2006, n. 163 dall'amministrazione aggiudicatrice, procede alla valutazione, in una o più sedute riservate, della documentazione contenuta nella busta "**C - Offerta tecnica**":

ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA

B) PROGETTO TECNICO (PUNTI 30)

Il progetto tecnico dovrà consistere in un elaborato tecnico dettagliato ed esaustivo presentato da ciascuna ditta concorrente che meglio risponda alle esigenze organizzative della Stazione appaltante, anche in relazione alle proposte di soluzioni innovative, che rendano il servizio richiesto ancor più funzionale, come meglio descritto sotto nella parte relativa ai criteri di aggiudicazione.

Nella valutazione dei punteggi da attribuire al progetto, si terrà conto dei seguenti parametri e criteri:

Punti 30 così suddivisi:

L'organizzazione del servizio e le modalità di esecuzione del contratto, dimensione media degli esercizi convenzionati, articolazione temporale di funzionamento degli esercizi convenzionati	punti 12
Modalità di controllo dell'effettuazione del servizio e di redazione di report di rendicontazione, aggiornamento dell'elenco	PUNTI 8

degli esercizi convenzionati	
Fruibilità di collegamenti informatici, sistemi tempestivi di blocco e rimborso dei buoni pasto, nel caso di furto degli stessi	PUNTI 5
Eventuali soluzioni innovative e migliorative proposte, anche in forma sperimentale, per la gestione del servizio mediante strumenti tecnologicamente avanzati ed ulteriori elementi di vantaggio a favore dei dipendenti o atti a migliorare il rapporto tra l'Amministrazione e i suoi dipendenti, anche in considerazione delle recenti disposizioni sulle agevolazioni fiscali e contributive dei buoni pasto.	PUNTI 5

RETE DEGLI ESERCIZI (PUNTI 20)

Il punteggio massimo, **pari a 20**, è attribuito all'offerta che presenta il maggior numero di esercizi convenzionati e/o da convenzionare distribuiti nei comuni di seguito indicati: Catania, San Gregorio di Catania, Sant'Agata Li Battiati, S.G. La Punta, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, Aci S. Antonio, Misterbianco, Aci Catena, Acireale, nonché nella zona Industriale di Catania denominata Area industriale Pantano d'Archi.

Degli esercizi convenzionati almeno 30 dovranno essere presenti nel comune di Catania, altri 2 nell'area industriale di Pantano d'Archi ed altri 2 nel comune di Aci S. Antonio, ed almeno uno negli altri comuni sopra citati; in difetto saranno attribuiti punti zero.

Alle altre offerte è attribuito un punteggio direttamente proporzionale secondo la formula, corretta dal fattore di correzione di 0,95: numero esercizi singola offerta diviso numero massimo esercizi (dell'offerta migliore) per punteggio massimo.

B) RIMBORSO DEI BUONI PASTO AGLI ESERCIZI CONVENZIONATI (PUNTI 10)

Il punteggio massimo, **pari a 20**, è attribuito all'offerta che prevede da parte della società partecipante il rimborso del buono pasto più elevato agli esercizi convenzionati.

Alle altre offerte è attribuito un minor punteggio determinato dalla formula: rimborso singola offerta diviso rimborso massimo moltiplicato per il punteggio massimo; il risultato è moltiplicato per il coefficiente correttivo di 1.

Il rimborso offerto sarà calcolato fino alla seconda cifra decimale.

E) TERMINI DI PAGAMENTO AGLI ESERCIZI CONVENZIONATI (PUNTI 5)

Il punteggio **fisso pari a 5** è attribuito all'impresa che si impegna a pagare i corrispettivi delle fatture agli esercizi convenzionati, purché tale termine sia inferiore a 45 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Alle offerte che prevedano termini di pagamento pari o superiori a 45 giorni non verrà assegnato alcun punteggio.

ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA

La commissione poi, in seduta pubblica, la cui ora e data è comunicata ai concorrenti con almeno 5 giorni di anticipo, apre le buste "**C - Offerta economica**", contenenti le offerte relative al prezzo offerto di cui al punto A della tabella riepilogativa sopra richiamata ,

A) PREZZO (PUNTI 35)

a) Il punteggio massimo, **pari a 35**, è attribuito all'offerta che indicherà il prezzo più basso per singolo buono pasto fissato in € 7.00 da esprimersi in ribasso percentuale. Il prezzo offerto è considerato oltre IVA.

b) Alle altre offerte è attribuito un minor punteggio determinato dalla formula: prezzo minimo offerto diviso prezzo singola offerta moltiplicato per il punteggio massimo; il risultato è moltiplicato per il coefficiente correttivo di 1.

c) Il prezzo offerto sarà calcolato fino alla seconda cifra decimale.

Il prezzo del singolo buono pasto deve essere indicato in cifre ed in lettere. In caso di discordanza prevale il prezzo più favorevole per la stazione appaltante.

Successivamente, la commissione di gara procede ai calcoli dei relativi punteggi ed al calcolo del punteggio complessivo assegnato e redige infine la graduatoria dei concorrenti.

In caso di offerte con punteggio uguale la commissione procederà al sorteggio.

La stipula del contratto è subordinata alla circostanza che l'impresa aggiudicataria fornisca prova entro il termine di 30 (trenta) giorni dal momento del ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione provvisoria.

Se la prova non viene fornita, entro detto termine, l'impresa decade dall'aggiudicazione, pena l'incameramento della cauzione provvisoria, e il servizio viene affidato all'impresa che la segue in graduatoria soggetta alle medesime verifiche.

A tal fine l'impresa aggiudicataria dovrà fornire l'elenco, autocertificato ai sensi della normativa vigente (DPR n. 445/2000), degli esercizi pubblici convenzionati con l'indicazione della ragione sociale o il nome del locale, l'indirizzo, la tipologia, il comune di appartenenza e la commissione percentuale applicata.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere, a ulteriore conferma dell'attivazione e/o dell'esistenza delle convenzioni attivate con gli esercizi, copia del contratto di convenzione stipulato con gli stessi in data non anteriore ad un periodo di 12 mesi antecedenti al termine ultimo di consegna delle offerte o, in alternativa, gli estremi di una fattura emessa dall'esercizio negli ultimi 6 mesi a decorrere dalla data di presentazione dell'offerta.

Art. 6

(Cauzione definitiva e altre garanzie)

Al momento della stipulazione del contratto, la ditta aggiudicataria dovrà prestare cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale con le modalità e nella misura previste dall'art. 113 del D.lgs 12.04.2006, n. 163; la predetta cauzione sarà assoggettata alla disciplina prevista dal predetto articolo.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia presentata a titolo di cauzione definitiva, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, il rimborso di

somme eventualmente corrisposte in più, nonché la tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'appaltatore in relazione ai servizi connessi con l'appalto, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 7 **(Contratto)**

Il contratto verrà stipulato con spese ad esclusivo carico della ditta aggiudicataria.

L'aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto nel termine che sarà assegnato dalla stazione appaltante.

Prima della stipula del contratto il concorrente aggiudicatario dovrà:

a) costituire garanzia fideiussoria per un importo pari al 10% del valore dell'appalto, con le modalità previste di cui all'articolo precedente;

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria;

b) presentare la certificazione di regolarità contributiva (DURC);

c) copia delle polizze di assicurazione di cui al successivo art. 6.

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutti gli oneri conseguenti alla stipula del contratto.

Il contratto non può essere ceduto a terzi a pena di nullità.

Art. 8 **(Durata)**

La durata del servizio è fissata in anni uno, con decorrenza dalla data della stipula del contratto.

La ditta ha comunque l'obbligo di continuare il servizio alle medesime condizioni, su richiesta della Sidra sino a quando la stessa non abbia provveduto ad espletare le procedure di selezione del nuovo contraente e, comunque, non oltre i tre mesi successivi alla scadenza del contratto.

Art. 9

(Risoluzione del contratto)

La Sidra ha la facoltà di recedere anticipatamente la risoluzione del contratto, previa comunicazione mediante lettera raccomandata A.R di almeno 10 giorni, nei seguenti casi:

- a) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi delle condizioni contrattuali, non eliminato in seguito a diffida formale da parte dell'Amministrazione;
- b) in caso di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- c) in caso di violazione delle condizioni minime previste dall'art. 2.

La risoluzione di diritto del contratto comporterà l'incameramento del deposito cauzionale salvo il risarcimento dei maggior danni.

Art. 10

(Intervenuta disponibilità di convenzioni Consip)

La Sidra si riserva di non aggiudicare e/o recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui l'impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.

Il recesso, ai sensi e per gli effetti del codice degli appalti vigente, diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione e fissando un preavviso non inferiore a 15 giorni.

Art. 11

(Responsabilità verso i terzi)

L'appaltatore è responsabile di qualsiasi danno od inconveniente causato direttamente od indirettamente dal personale, dai mezzi e dalle attrezzature nei confronti del committente o di terzi. L'appaltatore garantisce, solleva e manleva il committente da qualsiasi eventuale pretesa di terzi e da ogni e qualsiasi responsabilità civile o penale, per i danni arrecati all'ambiente, a cose, persone, interessi e diritti.

La ditta aggiudicataria provvederà a stipulare una polizza R.C. in nome e per conto dei ristoratori convenzionati a favore di tutti gli utilizzatori dei buoni pasto con copertura dei seguenti capitali:

massimali

€ 500.000,00 per ogni sinistro qualunque sia il numero delle persone danneggiate;

€ 250.000,00 per danni a cose anche se appartenenti a più persone;

€ 150.000,00 limite di risarcimento per ogni persona.

Copie di dette polizze dovranno essere consegnate al committente prima della stipula del contratto. L'appaltatore, infine, si obbliga a sollevare il committente da qualunque azione che possa essergli intentata da terzi, o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o colpa nel corso dell' adempimento contrattuale.

Art. 12

(Esecuzione del servizio)

La Sidra S.p.A, considerata la complessità e le specifiche tecniche previste per l'esecuzione del presente servizio, si riserva di nominare il Direttore dell'esecuzione del contratto, e le figure amministrative a supporto ad esso, che eserciterà i poteri e le funzioni previste dal D.lgs. 163/2006 ss.mm.ii.

L'esecuzione del servizio di fornitura dei buoni pasto dovrà essere effettuata inderogabilmente entro il termine di dieci giorni naturali e consecutivi dal ricevimento dell'ordine inviato dalla stazione appaltante.

Per i ritardi rispetto ai termini come sopra fissati per l'esecuzione del servizio verranno applicate le penali di cui all'articolo 14 del presente capitolato d'appalto.

L'appaltatore è tenuto a segnalare tempestivamente al committente le inadempienze e le irregolarità che si verificano nell' esecuzione del servizio.

Il committente provvederà alla vigilanza ed al controllo a mezzo dei propri Uffici, dai quali appaltatore riceverà direttamente le disposizioni e gli ordini di servizio inerenti.

Art. 13

(Finanziamento e modalità di pagamento)

Il servizio è finanziato con mezzi propri di bilancio.

I pagamenti saranno effettuati secondo il termine previsto dal D.lgs 192/2012 in combinato disposto del comma 2° e 3° dell'art. 4 della legge citata, previo accertamento della regolarità

contributiva.

Eventuali ritardi nei pagamenti non daranno diritto all'appaltatore di chiedere lo scioglimento del contratto.

Le fatture dovranno riportare il numero del CIG di cui alla procedura di gara per l'affidamento del presente servizio.

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche; ovvero, in ipotesi di subappalto, di dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura -ufficio territoriale del Governo della provincia di Catania della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 14

(Penalità)

Nel caso in cui l'appaltatore ritardi l'esecuzione del servizio, rispetto ai termini prescritti dal presente capitolato, è dovuta a favore della stazione appaltante una penalità, pari ad Euro 500,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna dei buoni pasto.

La medesima penale sarà applicata per ogni giorno di mancata fruizione dei buoni pasto, dovuta a inadempimenti della Ditta aggiudicataria nei confronti degli esercizi convenzionati.

Detta penale non potrà cumulativamente e complessivamente eccedere il 10% dell'ammontare netto contrattuale, nel qual caso la stazione appaltante avvierà le procedure previste per la risoluzione del contratto per grave ritardo.

In caso di persistente inadempienza la stazione appaltante si riserva la facoltà di avviare comunque le procedure per la risoluzione del contratto per grave ritardo.

Le penalità non possono essere abbandonate, nemmeno parzialmente, a meno che, all'atto della liquidazione, esse siano riconosciute inapplicabili a seguito di relazione motivata del competente responsabile del servizio della stazione appaltante.

Dell'abbandono delle penalità si dovrà dare conto all'ufficio per il controllo di gestione.

L'appaltatore che intende richiedere l'abbandono di penalità applicabili in dipendenza dell'esecuzione dei contratti, deve presentare istanza, redatta su carta da bollo, indirizzata all'Amministrazione ed accompagnata dalla documentazione ritenuta necessaria a comprovare le ragioni giustificative dell'abbandono.

Le richieste possono essere presentate non oltre 10 giorni dalla data della lettera con la quale il committente notifica all'appaltatore la determinazione di applicare penalità per le

inadempienze contestate.

Non possono essere abbandonate penalità applicate in relazione ad inadempienze determinate per cause di forza maggiore non debitamente e tempestivamente notificate all'Amministrazione.

Art. 15

Cessione del contratto e subappalto

La cessione del contratto ed il subappalto potranno essere effettuati in conformità alle disposizioni del D.lgs 163/2006 ss.mm.ii.

Art. 16

(Termini - Comminatorie - Controversie)

I termini e le comminatorie contenuti nel capitolato d'appalto e nel bando di gara operano di pieno diritto, senza obbligo per l'ente appaltante della costituzione in mora dell'appaltatore.

Per la definizione delle possibili insorgende controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è competente il Foro di Catania.

Resta escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 17

(Richiamo a leggi e/o regolamenti)

Per quanto non disciplinato dal presente capitolato speciale d'appalto si applicheranno le disposizioni del D.lgs 163/2006 ss.mm.ii. e del DpR 207/2010, nonché le norme del codice civile.

Il R.U.P.
Ing. Antonino Olivo
f.to